



del 18 novembre 2023



Verso il Contratto: positivo e concreto il confronto con il Governo

Si è svolto nella mattinata del 16 novembre presso la sala verde di Palazzo Chigi il preannunciato incontro tra la delegazione del Governo, presieduta dal premier Giorgia Meloni, e i sindacati del comparto sicurezza per un confronto sul DDL stabilità 2024, con particolare riferimento agli stanziamenti relativi al rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024, e i provvedimenti che il CdM adotterà in tema di politiche della sicurezza pubblica, tutele professionali, retribuzioni e specificità dei poliziotti.

Prima di entrare nel merito, occorre dare atto al governo di aver invertito una consuetudine negativa connotata, negli anni precedenti, dalla mancata consultazione dei sindacati del comparto in relazione ai contenuti della legge finanziaria. Si tratta di un importante segnale di riconoscimento del ruolo e della soggettività politica delle organizzazioni sindacali che da tempo attendevano una manifestazione di attenzione da parte dell'esecutivo. Si tratta altresì del riconoscimento del nostro impegno nel paese, per le ricadute positive nei confronti della società civile e dei processi economici delle funzioni che la legge attribuisce ai poliziotti e alle forze di polizia democratiche poiché, come ha affermato la Premier Meloni, "la Sicurezza pubblica è libertà e la libertà è alla base di ogni comunità democratica quale preconditione per un sereno e proficuo sviluppo sociale, economico e politico".

Nel merito, è apparso significativo lo sforzo del Governo per le prime risorse allocate che consentono di riaprire così la stagione dei rinnovi contrattuali che, certamente, pur non essendo sufficienti per recuperare il gap inflattivo che ha eroso le nostre retribuzioni e quelle di tutti i dipendenti pubblici e dei lavoratori, sicuramente rappresentano le condizioni per approdare ad un accordo che aumenti le retribuzioni dei poliziotti e la sicurezza dei cittadini.

Affrontato anche il tema della specificità per adeguare i trattamenti salariali accessori dei poliziotti e aumentare l'operatività nel contrasto alla criminalità e al crimine diffuso e predatorio, con ulteriori risorse aggiuntive.

I 5 miliardi di euro dedicati al rinnovo contrattuale dei comparti pubblici delle funzioni centrali, consentono di aprire la trattativa in sede tecnica, anche se al momento resta la necessità di reperire ulteriori fondi per la specificità, necessaria per efficientare l'operatività. Su detto aspetto continueremo ad incalzare il Governo alla luce della

concreta disponibilità emersa con chiarezza nel corso del confronto e considerata la oggettiva difficile congiuntura economica e politica internazionale, con la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente purtroppo ben lontane da una soluzione.

Apprezziamo l'impegno del Governo e l'avvio di un percorso di confronto costruttivo sui temi della sicurezza pubblica, di tutela delle forze di polizia e per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata e per quanto attiene il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tema quest'ultimo per il quale è indispensabile il nostro coinvolgimento atteso che l'autorità nazionale provinciale e locale di pubblica sicurezza devono restare il dominus della sicurezza pubblica nello spirito della filosofia tracciata dalla L.121/81, in capo al Ministero dell'Interno e al dipartimento di pubblica sicurezza.

Decisivo, al riguardo è stato l'impegno del Ministro Piantedosi, di parlamentari come il Vice Presidente del Senato sen. Gasparri, dei Sottosegretari all'Interno On.li Molteni, Ferro e Prisco e del Capo della Polizia.

Il Siulp rinnova il proprio impegno per la sottoscrizione del primo contratto nazionale per la dirigenza della Polizia di Stato. Si tratta di un evento che attende realizzazione da oltre di sei anni. Non più rinviabile appare l'esigenza del riconoscimento delle funzioni ricoperte e delle responsabilità gravanti sui dirigenti di polizia, i quali da tempo attendono un adeguamento dei trattamenti economici di alcune prestazioni, come la reperibilità e la missione, e la possibilità di normare importanti istituti giuridici quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, congedi, tutela paternità, aggiornamento professionale.

Operative le nuove misure contro la criminalità minorile

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023 la legge 13 novembre 2023 n. 159 (G.U.) di conversione del cosiddetto Decreto Caivano, (dl n. 123/2023), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

In sede di conversione sono state apportate significative modifiche al testo originario.

Il Capo Il entra nel merito del contrasto alla criminalità minorile, introducendo diverse misure volte a rafforzare la sicurezza e la prevenzione del fenomeno delinquenziale che vede protagonisti persone di età inferiore ai 18 anni.

A tal proposito, le novità di rilievo sono:

- l'estensione dell'avviso orale anche ai minorenni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età;
- l'applicazione del divieto di utilizzare servizi informatici, nonché di possedere o di utilizzare telefoni e altri dispositivi per le comunicazioni, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno dato luogo all'avviso orale, in caso di condanna del minore (anche con sentenza non definitiva), per delitti contro la persona o il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Il comma 6, dell'art. 5 in esame prevede poi che, nelle ipotesi di ammonimento, il soggetto che è tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è assoggettato alla sanzione amministrativa da 200,00 a 1.000,00 euro, salvo che lo stesso non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il comma 1, dell'art. 8, introduce la lettera a-bis) al comma 2 dell'art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, stabilendo che la custodia cautelata possa essere disposta anche per il caso in cui il minore si sia dato alla fuga o sussista concreto e attuale pericolo che lo stesso si dia alla fuga.

Infine, sempre all'art. 8, comma 1, del decreto viene proposto un percorso di rieducazione del minore nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, con possibile definizione anticipata del procedimento. Il percorso in esame prevede l'inserimento del minore in programmi di educazione civica e sociale, contribuendo attivamente alla sua rieducazione.

L'art. 10 si occupa di inserire interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e di ridurre i divari territoriali, introducendo a tal fine risorse finanziarie e di personale.

La legge di conversione del decreto introduce l'art. 10-bis con il quale, rispetto alle regioni del Mezzogiorno, viene abolito il limite numerico degli alunni per classe, conformemente alla disponibilità di organico assegnato a livello regionale. Viene poi specificato che all'attuazione di quanto sopra riferito, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 11 disciplina il potenziamento del piano degli asili nido per la fascia di età compresa tra gli 0 e i 2 anni di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, incrementando il numero dei posti messi a disposizione.

Infine, l'art. 12 introduce nuove sanzioni penali per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.

In particolare, viene introdotto l'art. 570-ter cod. pen., recante "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori", ove è previsto che il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, che non adempia agli obblighi sullo stesso gravante, è punito con la reclusione fino a due anni se non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica, in conformità alla legge, l'assenza del minore dalla scuola.

Allo stesso tempo, il soggetto obbligato è punito con la reclusione fino a un anno per le assenze ingiustificate del minore dal servizio scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico se non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica, in conformità alla legge, l'assenza del minore dalla scuola. Viene contestualmente abrogato l'art. 731 codice penale.

L'art. 13 introduce una disciplina in tema di controllo parentale nei dispositivi elettronici, imponendo ai produttori dei device, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, l'installazione di idonei sistemi di sicurezza che consentano

l'effettivo controllo parentale e stabilendo che nel frattempo i fornitori dei servizi di comunicazione sono tenuti a realizzare applicazioni in grado di garantire tale controllo.

La legge di conversione ha introdotto l'art. 13-bis che disciplina la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

La norma in questione, dopo aver premesso che "è vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica", impone ai gestori di siti web che diffondano immagini e video a carattere pornografico di verificare la maggiore età degli utenti e di vietarne l'accesso a coloro che abbiano meno di 18 anni.

SIULP Pisa: Rocco Brienza eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Pisa ha eletto il collega Rocco BRIENZA nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Vito GIANGRECO, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Residenza fiscale: nuove regole sul Paese in cui pagare le tasse

Il Consiglio dei Ministri, in fase di approvazione della Manovra 2024, ha anche approvato un decreto sulla fiscalità internazionale che contiene previsioni importanti per la disciplina impositiva in relazione alla residenza fiscale, nell'ambito dell'attuazione della legge delega fiscale.

Le novità entreranno in vigore nel 2024 e riguardano, nel dettaglio, le persone fisiche e le persone giuridiche.

Si introduce un concetto di domicilio in cui diventa preponderante la presenza fisica nel territorio dello Stato anche ai fini fiscali, prevalendo il luogo in cui effettivamente la persona fisica abita per la maggior parte del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le persone fisiche, tuttavia, dalla presunzione assoluta di residenza fiscale che deriva dall'iscrizione di una persona alle anagrafi della popolazione residente si passa alla presunzione relativa: il contribuente può anche fornire la prova contraria in merito al suo domicilio, a prescindere dalla sua residenza anagrafica.

L'Agenzia delle Entrate (con la Circolare 25/E del 18 agosto scorso) aveva già fornito alcuni chiarimenti sui profili fiscali del lavoro da remoto spiegando che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono in alternativa:

- iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- domiciliate nel territorio dello Stato italiano, da intendersi come sede principale di affari, interessi economici e relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi;
- residenti nel territorio dello Stato italiano.

Nuove regole per procedimenti e prestazioni a favore della disabilità

Cambiano le definizioni di disabilità, la procedura di accertamento e le linee guida per stabilire i livelli essenziali delle prestazioni. Le nuove regole sono contenute in due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, contenenti misure a integrazione di quanto previsto dalla Legge 104/1992.

Il primo decreto riguarda la definizione della condizione di disabilità, la valutazione di base, l'accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Tra le principali novità, vi è la riunificazione e semplificazione degli accertamenti per l'invalidità civile, l'handicap e la disabilità ai fini lavorativi in una definizione omnicomprensiva di condizione di disabilità. Inoltre, viene introdotta una valutazione multidimensionale della disabilità per la creazione di progetti di vita personalizzati.

Il decreto introduce una nuova definizione di disabilità in linea con la Convenzione ONU del 2006, che considera la disabilità come il risultato dell'interazione tra la persona e le barriere ambientali e comportamentali.

Il decreto modifica l'articolo 3 della legge n. 104/1992, utilizzando il concetto di "persona con disabilità" come base per i diritti e le prestazioni, sostituendo le parole legate all'"handicap" con riferimenti alla "condizione di disabilità". Inoltre, si specifica che il concetto di "condizione di disabilità" è complesso ed evolve in base agli strumenti e ai criteri utilizzati nel processo di valutazione di base.

Per quanto riguarda l'accertamento delle diverse forme di disabilità, è prevista una nuova procedura INPS dal 1° gennaio 2026, che unifica gli attuali processi di accertamento della condizione di disabilità, dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordo-cecità, degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.

Dopo questa valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare un procedimento di valutazione multidisciplinare (bio-psico-sociale) effettuata da un'unità di cui fanno parte anche la persona con disabilità e soggetti delle istituzioni e degli enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa.

Partendo dagli esiti della valutazione di base, vengono in questo modo identificati elementi riferiti al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita.

Infine, viene previsto il cosiddetto diritto all'accomodamento ragionevole, ovvero un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali.

Per il 2025 è prevista una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione della nuova valutazione finalizzata anche all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

Per le prestazioni legate all'invalidità civile, sono previste tabelle medico-legali, ma queste verranno aggiornate per tener conto del funzionamento complessivo della persona anziché solo della patologia. La richiesta di valutazione di base può essere presentata dall'interessato, dal genitore o tutore, o da un amministratore di sostegno autorizzato. Il processo deve essere completato entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico iniziale, con possibilità di sospensione in casi specifici.

L'INPS è l'ente responsabile della valutazione di base, e la valutazione avviene in una seduta collegiale. La persona valutata può essere assistita dal proprio medico o psicologo di fiducia durante la valutazione.

Al termine della valutazione, alla persona con disabilità viene spiegato il diritto di avviare il processo per la costruzione di un progetto di vita personalizzato. Questo processo può essere avviato direttamente dalla Commissione al Comune di residenza. La conclusione del processo di valutazione viene attestata da un certificato, che verrà caricato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Solo dopo questa valutazione verranno riconosciuti i benefici e le prestazioni correlati alla disabilità. Le persone hanno il diritto di richiedere una nuova valutazione se sorgono nuove condizioni di disabilità o se è necessario un maggiore sostegno. L'esito della valutazione di base determina il riconoscimento ufficiale della condizione di disabilità, che è necessario per accedere ai benefici e ai sostegni appropriati.

Il secondo decreto definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui fanno parte – oltre ai ministri competenti – anche un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il presidente della Conferenza delle Regioni, il presidente dell'ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

Questo organismo ha i seguenti compiti:

- elaborare linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP;
- riconoscere il progetto individuale di vita come essenziale delle prestazioni;
- verificare le modalità di integrazione tra LEP e LEA (livelli essenziali di assistenza);
- assicurare il coordinamento della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.

Come ottenere il Modello ObisM o certificato di pensione

Tra i servizi INPS online dedicati al cittadino, c'è anche quello per la consultazione del prospetto e la stampa del certificato di pensione. Il modello ObisM del pensionato riassume informazioni delle pensioni in pagamento come importi mensili lordi e netti, aumenti, ritenute erariali, trattenute e contributo di solidarietà.

Il modello ObisM contiene ad esempio la rivalutazione della pensione e si ottiene accedendo alla sezione "Prestazioni e Servizi" del sito istituzionale (www.inps.it) con SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, fornendo i criteri di calcolo della perequazione automatica. Inoltre, il certificato fornisce le seguenti informazioni:

- importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
- eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);
- importo delle singole trattenute fiscali;
- eventuali detrazioni di imposta applicate.

Il certificato di pensione in tempo reale, ossia messo a disposizione in modalità dinamica, riporta le informazioni allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta, in esso vengono riportati anche specifici avvisi per i regimi di incumulabilità con obbligo di comunicazione, nonché l'informazione relativa all'erogazione della quattordicesima, se corrisposta per l'anno corrente. Ciò significa che lo si può ottenere anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno, aggiornato in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta del certificato.

Per i certificati relativi agli ultimi 5 anni, viene messa a disposizione anche una versione statica storicizzata consultabile attraverso le stesse modalità del certificato stesso.

Il certificato di pensione su modello ObisM non viene predisposto per l'APE sociale, gli assegni straordinari o le sospensioni, che non sono annualmente rivalutate e quindi sono corrisposte sempre nella stessa misura.

L'unica eccezione è rappresentata dall'indennizzo commercianti (IndComm), corrisposto ogni anno in misura pari al trattamento minimo, dunque rivalutato.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di accompagnamento a pensione, il certificato conterrà le sole informazioni sulla prestazione.

Valutazione ai fini pensionistici di corsi di formazione per l'ammissione in servizio

Alcuni nostri iscritti chiedono chiarimenti in ordine alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi relativi ai corsi di formazione frequentati per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato. L'INPDAP, con la Nota Operativa 18.3.2010 (https://www.poliziadistato.it/statics/32/14_06_2010_chiarimenti_efs_e_valutazione_corsi_allievi.pdf) n. 11 con titolo "Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche", ha chiarito gli aspetti alle modalità per valorizzare, in sede di pensione, alcune tipologie di corsi (quali ad esempio: corso – concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi operai del Ministero della difesa, corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia) necessari per l'ammissione in servizio.

In particolare, l'Istituto ha precisato che:

- i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione, finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica.
- durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso;
- la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di una amministrazione pubblica bensì come attività formativa.
- in mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Tuttavia, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l'istituto del riscatto.

Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, mentre per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Dlgs. 30 aprile 1997, n. 184. I corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale. Pertanto, le disposizioni relative al riscatto oneroso si applicano, solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998.

Bonus colonnine ricarica auto elettriche

L'incentivo prevede un contributo fino all'80% delle spese per infrastrutture di ricarica.

L'agevolazione è quella prevista dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, ai quali viene riconosciuto un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera.

Lo sconto si applica all'acquisto di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici di potenza standard (minori di 22 kW).

Oltre al bonus, è possibile ottenere la ricarica a costi ridotti, richiedendo sul portale GSE l'aumento gratuito della potenza da 3,5 a 6 kW per le ricariche effettuate di notte e nei festivi.

Il Bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ha un tetto massimo differente, a seconda di chi sia il richiedente: limite massimo di 1.500 euro per infrastrutture di ricarica domestiche, per persona fisica richiedente;

limite massimo 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Un'altra differenza tra l'installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici in un giardino o box privato o in un cortile o garage condominiale risiede nelle autorizzazioni richieste per farlo.

In tutti i casi, la colonnina deve possedere determinati requisiti di sicurezza, ma nelle abitazioni private non servono particolari autorizzazioni, mentre per l'installazione nelle parti comuni condominiali è richiesta l'approvazione dell'assemblea condominiale.

Se si vuole installare la colonnina di ricarica del veicolo elettrico nel proprio box privato, situato all'interno di un condominio, è necessario informare l'amministratore di condominio delle proprie intenzioni. Il limite di spesa sarà

quello previsto per i privati e non quello stabilito per i condomini. Il tutto sempre rispettando le norme di sicurezza, facendo installare l'apparato da una ditta specializzata che rilasci un certificato di conformità dell'impianto e del funzionamento dello stesso.

Le domande devono essere compilate in forma elettronica, utilizzando la piattaforma online gestita da Invitalia, all'indirizzo che verrà comunicato con avviso sul sito MIMIT, accessibile tramite SPD, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Le domande sono considerate trasmesse solo dopo il rilascio della ricevuta telematica.

È necessario inviare sia il modulo di domanda sia la documentazione richiesta. Tra i requisiti richiesti, c'è anche il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTROCORRENTE

Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Marketing promozionale

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 46/2023 del 18 Novembre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123